



Responsabilità Civile per l'economia solidale

COOPERATIVA SOCIALE

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività della cooperativa sociale.

www.consorziocaes.org

Partner tecnico



Un prodotto



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono coperti i danni provocati a terzi (persone, animali, cose) con colpa anche grave durante lo svolgimento della propria attività, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La tutela assicurativa si compone di due sezioni:

- **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**
- **RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO) necessaria nel caso ci si avvalga di dipendenti/lavoratori parasubordinati/altri prestatori di lavoro**

MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

SEZIONI	MASSIMALI/SINISTRO	TASSI % ANNUI LORDI
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 1.500.000,00 a sinistro (massimali superiori da concordare)	Tassi variabili in funzione del fatturato realizzato
Responsabilità Civile verso Operai (RCO)	€ 1.500.000,00 a sinistro e persona infortunata (massimali superiori da concordare)	Tassi variabili in funzione del fatturato realizzato

Esempio: Ad una cooperativa sociale con fatturato inferiore al milione e richiedente un massimale di 1,5 milioni (senza l'applicazione delle Condizioni Particolari riportate in seguito) verrà applicato un tasso lordo dell'1,81%

Il tasso aumenta all'aumentare del massimale richiesto e diminuisce all'aumentare del fatturato.

Il premio minimo RCT ed RCO è pari ad € 240,00.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

È stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 250,00 (solo per danni a cose), salvo i casi di:

- franchigia fissa e assoluta di € 2600,00 a persona infortunata per la garanzia RCO
- scoperto del 10% (solo per danni a cose) per sinistro per le garanzie:
 - Danni da incendio, esplosione e scoppio (con il minimo di € 500,00)

- Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da cedimento o franamento del terreno (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da inquinamento (con il minimo di € 1500,00)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

- Buona fede INAIL, rivalsa INPS
- Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia RCT)
- Estensione della garanzia RCO al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili
- Estensione della qualifica di terzi:
 - Limitatamente al caso di morte e lesioni personali
 - > Al legale rappresentante, ai soci ed ai loro coniuge, genitori, figli, parenti/affini conviventi
 - > A titolari/dipendenti/collaboratori di trasportatori/fornitori/clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico/scarico
 - > A titolari/dipendenti/collaboratori di soggetti che eseguono opere di sorveglianza/pulizia/manutenzione/riparazione/colloquio
 - A tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato (lavoratori occasionali, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti esterni, stagisti, corsisti, studenti, borsisti, tirocinanti e figure similari, soci non lavoratori, volontari, lavoratori socialmente utili, operatori di servizio civile, assistiti/fruitori dei servizi, eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito di cooperazione/volontariato/associazionismo). Questi soggetti si considerano terzi tra loro
- Prestatori d'opera in prestito da/ad altre aziende/enti/associazioni
- Responsabilità civile personale incluse quelle ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), dei dipendenti tecnici e dei volontari

La garanzia comprende inoltre:

- Affidamento veicoli ed infortuni del conducente - Committenza veicoli - RC committenza
- Estensione alle Malattie Professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura
- Atti violenti/rapine/Aggressioni
- Segnaletica mancante o insufficiente - Insegne e cartelli
- Servizi sanitari - Attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale - Somministrazione di cibi e bevande
- Officine/falegnamerie/laboratori/depositi di carburante
- Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere
- Animali - Guardiani e cani da guardia
- Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato
- Smercio

Con un limite di indennizzo di € 150.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da incendio, esplosione e scoppio
- Dipendenti (e altre persone che partecipano alle attività assicurate) terzi per crollo di fabbricati e danni a cose di loro proprietà
- Danni da interruzione o sospensione di attività
- Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):
- Proprietà e/o conduzione di fabbricati - Rischi committenza
- Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività
- Danni a mezzi durante operazioni di carico/scarico
- Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio di cose presso terzi
- Danni da inquinamento

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):

- Proprietà/conduzione di spazi destinati a parcheggio
- Danni ad attrezzature prese a noleggio
- Danni da furto

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00:

- Errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003

Con un limite di indennizzo di € 10.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni a cose in consegna/custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate)

- Erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario
- Massaggiatori ed operatori di discipline olistiche
- Guide ambientali, escursionistiche e turistiche

Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)

Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.



Consorzio Assicurativo Etico Solidale - www.consorziocaes.org

Via Gavirate, 14 - 20148 Milano - tel. 02.87166257 - comunicazione@consorziocaes.org